

**ACCORDO TRA UNIONE TERRE DI CASTELLI E COMUNE DI MARANELLO
PER LA REALIZZAZIONE DELLA VENTIDUESIMA EDIZIONE DI
POESIAFESTIVAL. ANNO 2026**

L'anno **duemilaventisei** il giorno 01 del mese di luglio, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge, firmata digitalmente da remoto

TRA

l'Unione di Comuni Terre di Castelli, con sede in Vignola (Mo), via Bellucci n.1, nella persona della Dirigente della Struttura Affari Generali dott.ssa Elisabetta Manzini, la quale interviene e agisce nel presente atto nella sua qualità di rappresentante dell'Unione, e in esecuzione della deliberazione della Giunta dell'Unione n. 59 Del 04/06/2026;

e

il Comune di Maranello, con sede in Maranello (MO) 41053 P.zza Libertà 33 C.F. E P. IVA 00262700362 , nella persona della Dirigente dell'Area Amministrativa Affari Generali dott.ssa Monica Medici la quale interviene e agisce nel presente atto nella sua qualità di rappresentante del Comune, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale nr.83 del 09/06/2026;

PREMESSO

che l'art. 15 della Legge 241/90 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Tutto ciò premesso, le parti, in persona dei rispettivi legali

rappresentanti *pro tempore*,

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E DELEGA

Le Parti manifestano espressamente la loro volontà di realizzare, nel periodo agosto - settembre 2026, in forma associata e coordinata sul territorio dell'Unione Terre di Castelli e del Comune di Maranello la **ventiduesima edizione** del festival della poesia denominata **"Poesiafestival 2026"**.

Per tale scopo, il Comune di Maranello delega, con il presente accordo, ogni compito e attività, anche connessi, per l'organizzazione e la realizzazione dell'evento all'Unione di Comuni Terre di Castelli, quale Ente Capofila, con le modalità e nei limiti indicati dal presente atto.

L'Unione si impegna a esercitare la delega conferita conformemente a quanto stabilito nel presente atto, anche agendo in nome e per conto dell'Ente delegante, secondo le modalità organizzative e generali individuate nella propria deliberazione nr. 6/2026 avente ad oggetto "Organizzazione rassegna culturale Poesiafestival. Approvazione accordo tra l'Unione Terre di Castelli e la Fondazione di Vignola per il triennio 2026-2028", con cui la Fondazione di Vignola è stata individuata quale soggetto organizzatore della manifestazione.

ART. 2 - FINALITA'

La finalità che si intende perseguire con il presente accordo è quella di realizzare una gestione in forma associata per la realizzazione

dell'iniziativa "Poesiafestival '26" che consenta:

- una maggiore attenzione sul lavoro poetico e sulla diffusione della poesia;
- di realizzare un programma articolato su una dimensione di bacino più ampia;

ART. 3 - MODALITA'

La realizzazione in forma associata e coordinata dell'iniziativa "Poesiafestival '26" dovrà realizzarsi secondo le modalità che seguono:

Le strutture dell'Unione, dei Comuni aderenti e del Comune di Maranello opereranno in sincrono con il coordinamento diretto dell'Assessore della Giunta dell'Unione a ciò delegato e degli Assessori alla Cultura dei singoli Comuni, avvalendosi, altresì, della Direzione artistica e delle strutture organizzative e gestionali del Festival, così come individuate con la già citata deliberazione di organizzazione che approva uno specifico accordo tra l'Unione Terre di Castelli e la Fondazione di Vignola.

L'Ente Capofila si impegna a organizzare e gestire l'iniziativa oggetto del presente atto conformemente agli indirizzi concordati tra gli enti coinvolti, assumendo gli atti di competenza.

ART. 4 - DURATA

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e durerà fino alla costituzione del consuntivo del Festival - edizione 2026.

ART. 5 - COMPITI DELL'ENTE CAPOFILA

L'Ente Capofila dovrà svolgere, direttamente o per il tramite della Fondazione di Vignola, ogni compito e funzione inerente all'organizzazione e alla realizzazione dell'evento in oggetto, ivi inclusi il perfezionamento dei rapporti giuridici con i terzi, la ricerca di fonti di finanziamento pubblico e/o privato, redigere il preventivo e il consuntivo della manifestazione.

L'Ente Capofila dovrà, inoltre, garantire:

- l'informazione agli Enti deleganti dello stato di avanzamento delle attività, nonché la comunicazione, in ogni momento, di particolari accadimenti che potrebbero ostacolare l'organizzazione e/o lo svolgimento della manifestazione;
- l'attuazione di tutti gli adempimenti necessari ad assicurare il rispetto delle norme di protezione dei dati personali;
- il diritto di accesso agli atti da parte di tutti gli interessati, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 241/90 e s.m.i., così come modificata dalla Legge 15/05.

ART. 6 - COMPITI DEL COMUNE DI MARANELLO

All'Ente delegante compete, attraverso i propri uffici e servizi, ad accogliere e promuovere le iniziative ideate dalla direzione artistica del Poesiafestival e programmate per il Comune di Maranello.

Il Comune di Maranello si impegna a mettere a disposizione spazi adeguati alle iniziative proposte completi di piani di sicurezza - se necessari- le cui eventuali spese saranno a carico del comune stesso.

Il Comune di Maranello individua un Responsabile che sarà referente nei confronti dell'Ente Capofila e, quindi, avrà la capacità di

rappresentare a ogni effetto l'Ente delegante.

L'Ente delegante coadiuva l'Ente Capofila, comunicando le proprie specifiche esigenze e fornendo tutte le informazioni utili e opportune per un corretto svolgimento dell'attività, entro i termini indicati dall'Ente Capofila.

Inoltre, avrà il compito di vigilare sulla corretta esecuzione delle prestazioni e segnalare tempestivamente eventuali inadempienze.

ART. 7 - RIPARTIZIONE DELLE SPESE

L'Ente Capofila svolgerà i compiti, le funzioni e le attività a esso delegati senza alcun compenso e mettendo a disposizione i fattori produttivi nella propria diretta o indiretta necessari per garantire il corretto e puntuale svolgimento della manifestazione secondo gli accordi, anche operativi e attuativi, intercorsi e che intercorreranno tra le parti nella fase esecutiva del presente accordo.

L'Ente Capofila redigerà a conclusione del "Poesiafestival '26" un consuntivo dell'iniziativa, dettagliato per tipologia di entrata e di spesa.

Il Comune di Maranello in ragione del programma e del predetto consuntivo, si impegna a trasferire all'Unione di Comuni Terre di Castelli la somma di € 6.000,00 (euro seimila) previa specifica lettera di richiesta versamento;

ART. 8 - CONTROVERSIE

Le parti si impegnano a risolvere ogni controversia in ordine alla conclusione, esecuzione, interpretazione, risoluzione, validità, esistenza, efficacia del presente atto prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla definizione della controversia in via bonaria, la competenza è determinata secondo la normativa vigente.

ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le parti dichiarano di prendere atto delle norme di cui alla legge 136/2010 in materia antimafia, ed in particolare dell'art. 3 che disciplina espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e convengono che per il presente accordo non si rende necessaria la sottoscrizione della relativa clausola risolutiva espressa in quanto trattasi di accordo fra enti pubblici.

ART. 10 - CLAUSOLA FINALE

Le parti dichiarano di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole del presente accordo, di aver integralmente negoziato ciascuna di dette clausole e di approvarle quindi specificamente, sia singolarmente che nel loro insieme. Il presente accordo deve intendersi derogatorio di ogni e qualsivoglia pregressa intesa tra le parti e qualunque modifica non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento delle eventuali obbligazioni scaturenti dal presente accordo non potrà costituire in nessun caso rinunzia ai diritti o alle ragioni nascenti dallo stesso che, quindi, le parti si riservano di fare comunque valere quando lo riterranno opportuno e in ogni caso nei limiti dei relativi termini prescrizionali. Per quanto non previsto dal presente accordo si rimanda a specifiche intese di volta in volta approvate da tutte le parti, nonché al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 11 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella del D.P.R. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

per l'**Unione di Comuni Terre di Castelli**

La Dirigente dott.ssa Elisabetta Manzini

per il Comune di **Maranello**

La Dirigente dott.ssa Monica Medici

(Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)